

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4678**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BETTAMIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2000**

—————

Disposizioni urgenti per la prevenzione di reati tributari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha origine da un'evidente e sentita urgenza di equità rivolta a disciplinare giuridicamente, quantomeno ad oggi, situazioni con manifesto carattere di illegittimità poste frequentemente - quanto disinvoltamente - in essere, nella prassi, da parte di società costituite per «elaborazione di dati contabili», le quali operano, per la più vasta e svariata clientela, anche in materia fiscale-tributaria.

Con il presente disegno di legge si intende regolamentare la materia e responsabilizzare i titolari delle predette forme associative (le quali, per lo più, risultano costituite sotto la specie dell'impresa a responsabilità limitata o della società di fatto), indirizzandoli ad operare nel più stretto abito di legalità.

Nell'articolo 2, si individuano alcune premesse basilari per l'attuazione pratica e per l'effettiva costituzione di tale genere di imprenditorialità con lo stabilire *ab origine* un vaglio di carattere istituzionale atto a sindacare e valutare gli imprescindibili requisiti di moralità oltre che la competenza e la qualificazione specifica in materia fiscale-tributaria da parte del richiedente: condizioni che costituiscono il presupposto indispensabile per la creazione di impresa di tale genere.

In primo luogo è istituita una speciale commissione, composta da cinque dirigenti scelti tra i maggiori responsabili dell'ufficio delle imposte dirette presso il capoluogo della regione nell'ambito della quale si in-

tende domiciliare il predetto genere di società, che è incaricata della valutazione relativa ai presupposti di moralità e di specifica competenza professionale in capo al richiedente in ordine alla costituzione di un'impresa di tal genere. Da ultimo, poste queste essenziali e doverose premesse con carattere di vaglio e di ordine istituzionale, si intende ritenere, ad ogni effetto di legge, direttamente responsabile il legale rappresentante della società contabile in ipotesi di fatto doloso o colposo commesso dall'impresa ai danni dell'erario e ai danni del cliente terzo di buona fede. Sempre beninteso qualora risulti in tutta evidenza la volontarietà di adempimento contributivo da parte del cliente della predetta società, il quale dovrà poter dimostrare il versamento effettuato alla società stessa di una somma di danaro finalizzata sia all'adempimento contributivo diretto sia alla sanatoria di eventuali penalità di legge.

Secondariamente, agli effetti della massima trasparenza in un campo così delicato in cui un errore, volontario o meno, può risultare esiziale per il contribuente, viene delegato l'ordine di categoria competente per provincia (ove la società contabile intende stabilire la propria sede legale) alla creazione di un albo speciale tenuto dall'ordine professionale competente, a seconda del titolo di studio conseguito dal legale rappresentante. A tale albo dovrà necessariamente iscriversi il socio legale rappresentante l'impresa autorizzato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il socio legale rappresentante di società di elaborazione dati per conto terzi che esercitano anche attività di carattere fiscale e tributario deve possedere il diploma di ragioneria o la laurea in discipline economiche e deve essere iscritto in un apposito albo tenuto dal rispettivo ordine professionale competente per provincia.

2. L'ordine professionale istituisce l'albo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2

1. In ogni capoluogo di regione è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione i cui membri sono nominati dal Ministro delle finanze tra i dirigenti degli uffici delle imposte dirette regionali. La commissione è formata da cinque dirigenti ed è incaricata di valutare il rilascio dell'autorizzazione al socio legale rappresentante della società contabile a operare in materia fiscale e tributaria.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento dei requisiti in conformità a quanto stabilito per l'accesso al pubblico impiego; è richiesta inoltre una specifica competenza in materia tributaria del richiedente che costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività fiscale e per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1.

3. Il socio legale rappresentante della società che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 è direttamente responsabile nei confronti del sistema tributario nazionale

ad ogni effetto di legge, sia civile che penale, per fatto doloso o colposo commesso ai danni dell'erario e ai danni del cliente terzo di buona fede, qualora risulti comprovata la corresponsione alla società contabile di una somma di denaro per adempimenti di carattere fiscale e tributario o per sanatoria di penalità erariali.

4. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia emana provvedimenti attuativi della presente legge.